

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI  
AMMINISTRATIVE A SEGUITO DELLA  
VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI  
REGOLAMENTARI E DI ORDINANZE  
DEL COMUNE  
(art. 7/bis Decreto Legislativo  
n. 267/2000)**

*Allegato alla delibera C.C. n. 6 del 30.03.2007*

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, laddove non sia prevista una sanzione specifica in altre disposizioni di legge nazionali o regionali.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere integrativa di altra sanzione prevista per la medesima violazione dal legislatore nazionale o regionale operando, il presente regolamento, per tutte le ipotesi residuali connesse a violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, per i quali non sia ipotizzata in altra legge regionale o nazionale una specifica diversa sanzione.

## **Art. 2 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 3/2003**

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e ordinanze del Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Non possono essere applicate sanzioni accessorie, salvo quelle espressamente previste dagli artt. 13 e 20 della Legge n. 689/1981.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 del Codice Penale) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

## **Art. 3 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. A fronte della violazione di disposizioni di regolamenti e ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

## **Art. 4 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI A FRONTE DI REITERAZIONE DI ILLECITI**

1. Secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dall'art. 2 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di un'ordinanza del Sindaco o del Responsabile del Servizio compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente, sino al massimo stabilito dal precedente art. 2 per le violazioni di disposizioni di regolamenti comunali e per violazioni di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Servizio.
3. L'aumento progressivo della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni, discendente da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 24.11.1981, n. 689.
4. L'accertamento e la valutazione di situazioni inerenti la commissione e la reiterazione di violazioni di disposizioni di regolamenti comunali o di precetti di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio con riferimento a quanto dettato dai precedenti commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 24.11.1981, n. 689.
5. Le valutazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere riportate sinteticamente nelle motivazioni dell'atto di accertamento.

## **Art. 5 - ORDINANZA - INGIUNZIONE**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza all'irrogazione della sanzione è attribuita ai Responsabili di Servizio, competenti per materia, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decr. Legisl. vo n. 267/2000.

## **Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a tutte le violazioni di norme dei regolamenti e ordinanze del Comune di Albaredo Arnaboldi con il limite indicato dall'art. 1 del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24.10.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.